



La Finanziaria 2010 amplia ancora il lavoro accessorio

a cura di Andrea Asnaghi - Consulente del Lavoro in Paderno Dugnano

e di Matteo Mazzon - Consulente del Lavoro in Milano

Con le manovre sul lavoro collegate alla Finanziaria 2010 (se volessimo essere più precisi dovremmo parlare della L. n.191 del 23 dicembre 2009) il lavoro accessorio riceve alcune importanti proroghe alle misure sperimentali già introdotte dalla L. n.33/09 e vede ulteriormente ampliata la casistica di riferimento.

In via preliminare si ricordano sinteticamente le caratteristiche base del lavoro accessorio:

- ⇒ non inquadrabile in un lavoro autonomo o subordinato;
- ⇒ possibile nei soli ambiti definiti dalla legge per prestazioni non eccedenti i 5.000,00 euro netti (6.660,00 lordi) per anno solare;
- ⇒ attivazione del sistema di registrazione, denuncia, pagamento e rendicontazione attraverso il meccanismo della retribuzione del prestatore per mezzo dei buoni lavoro (o *voucher*);
- ⇒ esenzione fiscale dei detti compensi e contribuzione alla Gestione Separata Inps e ad Inail assolve mediante la differenza fra valore del buono lordo e controvalore netto incassabile dal dipendente.

Rimandiamo alla tabella di riepilogo allegata la visione d'insieme sulle caratteristiche e possibilità di effettuazione di lavoro accessorio (gli "ambiti" di prestazione, secondo l'accezione omnicomprensiva della legge) e concentriamoci qui unicamente sulle novità⁵, riprendendo però alcune considerazioni già emerse dalle ultime tornate di modifica, a partire dalla L. n.133/08 in poi, osservando che viene consolidandosi sempre più l'orientamento del legislatore verso la promozione e la diffusione di questo tipo di attività lavorativa.

L'Inps è tempestivamente intervenuta a commentare le modifiche normative in argomento con la recente [circolare n.17 del 3 febbraio 2010](#), rimandando sostanzialmente alle disposizioni di prassi che l'Istituto ha già emesso in passato, la cui impostazione non viene cambiata dall'attuale ampliamento legislativo.

L'apertura agli enti locali

Come si ricorda, la normativa sul lavoro accessorio è inserita nel contesto del D.Lgs. n.276/03 il quale al co.2 dell'art.1 ne definisce il raggio d'azione sancendo l'esclusione dell'applicazione "per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale"⁶.

Ciò nondimeno, si ricorderà che proprio la L. n.33/09 aveva modificato la lett.d) del co.1 dell'art.70 del D.Lgs. n.276/03 (ovvero l'articolo che definisce l'ambito di applicazione del lavoro accessorio) prevedendo la possibilità di ricorso ai *voucher* per manifestazioni

⁵ Per un approfondimento dell'argomento si veda A. Asnaghi, M. Mazzon, *Associazione in partecipazione con rapporto di lavoro e lavoro accessorio*, Euroconference editore, 2010.

⁶ Esclusione peraltro messa in discussione da alcune recenti sentenze.

sportive culturali, lavori di emergenza e solidarietà “*anche in caso di committente pubblico*”. Analoga estensione viene ora rivolta ad altre attività previste dall'art.70, con l'aggiunta della dicitura “*compresi gli enti locali*”; da notare che l'applicazione di questa parte del D.Lgs. n.276/03 a soggetti della Pubblica Amministrazione resta “*un'eccezione nella norma*” e, pertanto, dovrà essere considerata tassativa l'inclusione del committente pubblico o degli enti locali alle sole attività a cui viene espressa l'estensione dal dettato legislativo.

Tali attività - tutte già previste nell'ambito dell'art.70 - sono:

- i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici strade, parchi e monumenti (co.1, lett.b);
- le già ricordate manifestazioni sportive, culturali e di emergenza, di cui alla lett.d), che sono estese al committente pubblico in genere (e non solo all'ente locale);
- le prestazioni accessorie di studenti (di cui parleremo più avanti) contemplato dalla lett.e), fruibili anche da scuole ed università (per lo più pubbliche);
- il lavoro accessorio dei pensionati (lett.h-*bis*);
- il lavoro dei percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (cassa integrazione, mobilità, disoccupazione), di cui al co.1-*bis*, sempre del medesimo art.70, di cui affronteremo più avanti alcune caratteristiche.

Una precisazione va fatta rispetto alla natura di “committente” dell'ente locale e della Pubblica Amministrazione, tenendo presente che la stessa osservazione vale in ugual modo anche per il settore privato: l'accezione di “committente”, utilizzata in via ordinaria per individuare il soggetto che affida un'opera o un servizio nel contratto di appalto, è qui indicata invece per definire unicamente l'utilizzatore delle prestazioni di lavoro accessorio e non deve essere confusa con la definizione precedente. Si ricorda infatti che la circolare Inps n.88/09 afferma categoricamente che “*le attività disciplinate dall'articolo 70 del citato d. lgs. n. 276/2003 debbano essere svolte **direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione**, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretta fra prestatore ed utilizzatore finale, mentre è escluso che un'impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto o della somministrazione*”.

Sulla base di questa considerazione, l'ente locale potrà pertanto utilizzare prestazioni di lavoro accessorio solamente con un rapporto acceso in capo all'ente stesso negli ambiti soggettivi ed oggettivi, sopra esaminati, stabiliti dalla norma, mentre è escluso che - pur nei medesimi ambiti - si possa ricorrere a prestazioni con buoni lavoro se le stesse attività verranno affidate in appalto dall'ente locale ad altri soggetti⁷.

Va infine evidenziato il nuovo co.2-*ter* dell'art.70 che, nell'ampliamento al settore pubblico, condiziona l'utilizzo di lavoro accessorio nel rispetto dei vincoli stabiliti dal contenimento delle spese o, se esistente, dal patto di stabilità interno.

Le conferme e le novità “in via sperimentale”

Accanto a modifiche della norma sul lavoro accessorio che si rappresentano come strutturali, e che probabilmente derivano dalla riflessione e dal confronto sviluppato sulla materia, vi sono misure che per ora⁸ assumono una veste del tutto sperimentale.

⁷ È questa, ad avviso di chi scrive (ed a meno di parziali ripensamenti del legislatore), una grossa limitazione all'utilizzo dei *voucher*, in quanto gli ambiti di attività occasionale ed accessoria (basta leggerli) sono quelli che più comunemente sono oggetto di esternalizzazione o di gestione tramite soggetti specializzati, fosse anche solo per le conseguenti esigenze di reperimento, organizzazione e specializzazione. In particolare, poi, tale limitazione ha ancor meno significato se riferita all'ambito dell'ente locale, spesso costretto anche dalle scarse risorse ad affidare a terzi l'organizzazione di servizi. In ogni caso, l'orientamento restrittivo in tal senso è perentoriamente ribadito proprio dalla circolare Inps n.17/10.

⁸ Si ritiene che la natura provvisoria delle misure, seppur giustificata ed indotta dall'attuale momento di crisi a fini di rilancio occupazionale e sostegno economico, sia utile per sperimentare ed eventualmente confermare in via definitiva i provvedimenti.

⇒ *Percettori di cassa integrazione, disoccupazione, mobilità*

Come per il 2009, viene anzitutto confermata anche a tutto il 2010 la possibilità di utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio in ogni settore produttivo (come s'è visto, anche da parte di enti locali) di soggetti percettori di prestazioni integrative o di sostegno del reddito.

Vale la pena di effettuare qui una breve ricognizione della fattispecie.

Tali soggetti, per cui dovranno permanere le condizioni di disponibilità al lavoro o alla riqualificazione professionale, sono:

- ❖ i percettori di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, comprese le casse in deroga, qualunque sia la causale di concessione del trattamento;
- ❖ i percettori di indennità di mobilità;
- ❖ i percettori di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

Sono invece esclusi i destinatari delle prestazioni *c.d. "a consuntivo"* (come la disoccupazione ridotta o quella in agricoltura).

Per i soggetti contemplati dalla norma è dunque possibile effettuare prestazioni di lavoro accessorio retribuite con buoni di valore netto non superiore ad euro 3.000,00 per anno solare⁹ per ciascun prestatore (pari ad un valore lordo di *voucher* di euro 4.000,00).

Queste prestazioni accessorie possono essere rese dal lavoratore, nel limite massimo complessivo suddetto, anche per più committenti e non incidono sulle indennità ricevute, oltre ad essere esenti dal punto di vista fiscale. La contribuzione figurativa relativa alle integrazioni sarà diminuita della quota contributiva accreditata mediante i *voucher*.

La fruizione delle indennità in argomento si configura come *condizione a sé stante* rispetto alla possibilità di esercitare lavoro accessorio. Si ricorda tuttavia che, qualora ricorrano altre condizioni oggettive o soggettive previste dalla legge (ad esempio la consegna porta a porta di stampa, prevista dalla lett.h), il percettore di prestazioni a sostegno del reddito potrà anche superare i 3.000,00 euro complessivi percepiti; in tal caso, tuttavia, dovrà segnalarlo in via preventiva all'Inps e valutare attentamente la cumulabilità o meno dei compensi per lavoro accessorio con le prestazioni integrative¹⁰.

⇒ *Lavoratori part-time*

In queste aperture sperimentali rappresenta invece una novità la possibilità, anch'essa limitata al solo 2010, di ricevere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori (qui però il settore pubblico non è previsto) da parte di lavoratori titolari di contratto a tempo parziale.



Viene peraltro (condivisibilmente) esclusa la possibilità che le prestazioni accessorie siano rese dal *part-timer* a favore del proprio stesso datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

Nella sinteticità e lapidarietà della norma non è per ora dato di confermare (ma questo è l'orientamento interpretativo di chi scrive¹¹) se nella gamma sono previste anche le tipologie di lavoro che si rifanno indirettamente al *part-time*, come il lavoro ripartito (*job sharing*) o l'intermittente. Sembra inoltre che sia possibile per il *part-timer* prestare attività di lavoro accessorio anche in favore di imprese collegate/controllate/controllanti il datore di lavoro titolare del contratto a *part-time*.

Ciò che appare strano è che questa possibilità viene prevista solo verso chi effettua lavoro *part-time* (non è ormai infrequente, nella diffusione di questa tipologia di lavoro,

⁹ Si ricorda che, a differenza dell'anno fiscale o civile, l'anno solare si configura come il periodo di 365 giorni conteggiato a ritroso da un qualsiasi *dies a quo* considerato.

¹⁰ Sull'argomento, si veda la circolare Inps n.75 del 26 maggio 2009.

¹¹ Peraltro, questa interpretazione sembrerebbe indirettamente confermata dal silenzio della circolare n.17/10 sull'argomento.

trovare lavoratori che accendono due o più rapporti *part-time* contemporaneamente) e non per coloro che, già lavoratori a tempo pieno, vengono impiegati occasionalmente in lavoretti marginali (quelli sì, almeno dal punto di vista quantitativo, davvero accessori e residuali). Probabilmente la *ratio* della modifica normativa è stata quella di consentire ai soli lavoratori a tempo parziale, svantaggiati dal punto di vista retributivo, di arrotondare gli stipendi con lavori occasionali accessori. **In tal caso, tuttavia, il legislatore avrebbe dovuto limitare il campo di applicazione a quei lavoratori *part-time* che, anche cumulando più rapporti di lavoro, non raggiungono il limite del normale orario di lavoro di cui al D.Lgs. n.66/03.**

I nuovi o rinnovati ambiti

Accanto alla previsione di una fattispecie totalmente nuova per il lavoro accessorio, prevista alla lett.h-ter), per il “*lavoro svolto nei maneggi e nelle scuderie*” che, essendo intuitivamente chiara, non pare necessitare di ulteriore commento, la manovra di fine anno interviene in maniera considerevole su due ambiti già considerati dalla normativa precedente.

⇒ Il lavoro di giovani studenti

È descritto dalla lett.e) del co.1 del nuovo art.70 e riguarda la possibilità di esercitare lavoro accessorio in qualsiasi ambito da parte di giovani fino a 25 anni dediti ad un ciclo di studi c/o istituti scolastici di ogni ordine e grado, università comprese.

Le variazioni in questo ambito riguardano:

- ❖ la possibilità (già accennata) di accedere a prestazioni occasionali accessorio di giovani studenti anche da parte di enti locali, scuole ed università (sia pubbliche che private);
- ❖ la possibilità per i soli studenti universitari *under 25* di poter fornire prestazioni accessorie per tutto l'anno e non solo per limitati periodi.

Per gli altri studenti - non universitari - la possibilità è condizionata, compatibilmente con gli impegni scolastici, al sabato e domenica ed ai periodi di vacanza.

Ricordiamo che per precisare i periodi di vacanza, la circolare Inps n.88/09 fa esplicito riferimento, per analogia, alla circolare del Ministero del Lavoro n.4 del 3 febbraio 2005, che così li individua¹²:

- vacanze natalizie: dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- vacanze pasquali: dalla Domenica delle Palme al martedì dopo Pasqua compreso;
- vacanze estive: dal 1° giugno al 30 settembre.

⇒ Il lavoro nell'impresa familiare di cui all'art.230-bis del codice civile

Si ricorderà che l'ambito dell'impresa familiare, di cui alla lett.g) del co.1 dell'art.70 D.Lgs. n.276/03, era riservato alle imprese esercenti attività nei soli settori del “*commercio, turismo e servizi*”.




Con l'eliminazione letterale di tale limite, è ora possibile per l'impresa familiare di qualsiasi settore produttivo (senza che ricorrano altre condizioni oggettive o soggettive) ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, nel limite (soggettivo) di 5.000,00 euro netti per anno solare per ciascun prestatore e con il limite per impresa familiare di 10.000,00 euro (si ritiene ugualmente al netto) per anno *fiscale*, come stabilisce il co.3 del medesimo art.70.

¹² La circolare n.4/05, tuttavia, è riferita al lavoro intermittente, e pertanto risulta, ad avviso di chi scrive, poco congruente con i periodi di reale vacanza scolastica, i quali non possono essere che quelli risultanti da ciascun calendario di attività didattica (come suggerirebbe l'espressione normativa “*compatibilmente con gli impegni scolastici*”) e non predeterminati in funzione di categorie genericamente produttive o sociali. Comunque anche la recentissima circolare n.17/10 contiene un rimando esplicito alla norma.

Al riguardo bisogna evidenziare anzitutto che il solo fatto di essere “impresa familiare” abilita alla possibilità di qualificare come lavoro accessorio (e quindi assolvere agli obblighi di legge mediante il sistema di pagamento dei buoni lavoro) qualsiasi prestazione di natura occasionale che non superi le quantità suddette.

Inoltre, sulla base delle istruzioni rese dalla circolare Inps n.76/09, si ritiene che il requisito che il predetto Istituto ritiene discriminante sia l'assicurazione di collaboratori e/o coadiuvanti familiari, e non tanto la costituzione di una vera e propria impresa familiare (ad es. con gli effetti di pubblicità e ratifica richiesti dalla normativa fiscale).

Si ricorda altresì che, come in passato, per i prestatori di lavoro accessorio nell'ambito dell'impresa familiare esiste una contribuzione a due vie (fermo restando il limite di netto di 10.000,00 euro per anno fiscale per ciascuna impresa):



Occorre avvisare che, a parere degli scriventi, il punto presenta ancora profili di equivocità, che ci auguriamo saranno affrontati e risolti dalla prassi, magari in occasione di questa tornata legislativa, anche se la predetta circolare Inps n.17/10, pur dedicando un ampio capitolo all'argomento, non modifica la posizione fin qui assunta (sostanzialmente ritenendo, ai fini della norma, “impresa familiare” quella in cui siano assicurati dei collaboratori familiari) ed anzi in qualche passaggio rafforza involontariamente un'ambiguità di fondo.

Si ribadisce infine che il criterio distintivo dell'esistenza di un'impresa familiare (comunque lo si intenda) non sembra dirimente rispetto alla qualificazione di un'azienda.

Si prendano ad esempio quattro aziende con la medesima attività e le medesime coordinate economiche e dimensionali, in cui lavorano padre e figlio maggiorenne non conviventi:

- ▶ caso 1 nella prima, padre e figlio hanno dato origine ad un'impresa familiare regolarmente costituita e denunciata, in cui il figlio ha diritto ad una divisione di utili al 40%;
- ▶ caso 2 nella seconda, padre e figlio hanno costituito una società di persone con le medesime quote di cui sopra;
- ▶ caso 3 nella terza, il figlio partecipa come associato in partecipazione, sempre alle stesse quote precedenti;
- ▶ caso 4 nella quarta, il padre ha assunto il figlio come dipendente.

Nella costanza di tutte le altre condizioni (ossia assumendo come variabile solo l'inquadramento del rapporto padre-figlio) non si vede come sia possibile l'acquisizione di lavoro occasionale accessorio solo nel primo caso.

Conclusioni

Risulta evidente come il legislatore continui ad affidare al lavoro occasionale accessorio una certa attenzione, considerandolo ad un tempo:

- ➔ meccanismo di semplificazione della gestione di micro-prestazioni (si ricorda che il lavoro accessorio – oltre alle operazioni proprie del sistema - non è soggetto a CO ai Centri per l'Impiego, non va su LUL, non richiede alcuna certificazione o adempimento periodico o annuale);
- ➔ strumento di emersione di prestazioni altrimenti spesso confinate nel lavoro nero non assicurato né tutelato;
- ➔ mezzo di incentivazione di mobilità lavorativa e di integrazione di piccoli redditi o di situazioni di emergenza.

Sotto questi profili, le sperimentazioni fin qui esperite (anche se ormai da un anno possiamo considerare esaurita la fase prettamente sperimentale) hanno dato risultati estremamente positivi e siamo pronti a scommettere che ogni volta che il legislatore metterà mano a piccoli accorgimenti legislativi sul fronte lavoro, non mancheranno "ritocchi" ad ampliare sempre più le possibilità di utilizzo di questo strumento, sia pure lasciandolo confinato nella marginalità che gli è propria.

D'altro canto si avverte l'esigenza che venga messa a punto in maniera sempre migliore la normativa in argomento, in modo da far sì che le pur comprensibili tutele e precauzioni, così come le aperture entusiastiche sul fronte opposto, non generino riserve e ritardi nella diffusione pratica di una norma tutto sommato molto utile.

LAVORO ACCESSORIO ANNO 2010

Alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2010 all'art.70 del D.Lgs n.276/03, quindi, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nei seguenti ambiti come specificato nella seguente tabella.

| | Ambito di applicazione | Limite economico in euro (*) | Particolarità |
|----|--|--------------------------------|---|
| a) | Lavori domestici | 5.000,00 nell'anno solare (**) | È il settore dedicato alle famiglie ed ai privati; si ritiene inoltre che tale categoria sia applicabile anche alle comunità ed ai gruppi interfamiliari o di vicinato |
| b) | Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale | 5.000,00 nell'anno solare | Possono essere svolti a favore di tutti i committenti senza il tramite di intermediari (ad esempio, lavori commissionati – oltre che da imprese o da privati – da condomini oppure, per quanto riguarda la manutenzione degli edifici, i piccoli lavori privati c.d. "in economia") |

| | | | |
|----|--|---------------------------|---|
| c) | Insegnamento privato supplementare | 5.000,00 nell'anno solare | Le prestazioni in oggetto devono essere rese a favore di privati e in un ambito prettamente personale; trattasi delle c.d. "ripetizioni private" |
| d) | Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico | 5.000,00 nell'anno solare | Per l'Inps (circolare n.88/09) le prestazioni devono essere finalizzate, ad esempio, allo svolgimento di attività istituzionali a carattere sociale e solidale, quali i c.d. "nonni vigili", o prestazioni rientranti nei piani di intervento a favore dei soggetti beneficiari del sistema integrato di interventi e servizi sociali (ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.328) o per ricorrere a prestazioni occasionali in caso di situazioni di emergenza (calamità naturali, terremoti, ecc.). In ogni caso si ritiene che sia ampia e variegata la possibilità di utilizzo prevista dalla lettera in questione |
| e) | Qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università | 5.000,00 nell'anno solare | Trattasi dei giovani con meno di 25 anni di età (ovvero fino a 24 anni e 364 giorni) ed a partire dai 16 anni (in riscontro con le norme di carattere giuslavoristico) dediti ad un ciclo di studi universitari o di qualsiasi altro ordine e grado che effettuino prestazioni accessorie "il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza". Per la definizione puntuale di tali periodi, la circolare Inps n.88/09 rimanda a quanto individuato dalla circolare del Ministero del Lavoro n.4 del 3 febbraio 2005 |
| f) | Attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lett.e) (committenti agricoli in genere) ovvero attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'art.34, co.6, del DPR 26 ottobre 1972, n.633 (produttori | 5.000,00 nell'anno solare | Purché reso da giovani di cui alla lett.e) (precedentemente affrontata) oppure da pensionati o ancora da casalinghe. Per casalinga si intende un soggetto che svolge lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari senza prestare, nel contempo, attività lavorativa alle dipendenze di terzi o autonoma. |

...continua...

| | | | |
|--------|---|--|--|
| | agricoli aventi un volume di affari annuo non superiore a € 7.000,00) | | Inoltre, per poter essere considerato "casalinga", il soggetto non deve aver prestato lavoro subordinato in agricoltura "nell'anno in corso ed in quello precedente". I pensionati sono altresì i percettori di un trattamento pensionistico obbligatorio (anche i fruitori di pensione di reversibilità, assegno sociale, pensione o assegno di invalidità). Sullo <i>status</i> del pensionato vedi successiva lett.h-bis) |
| g) | Impresa familiare di cui all'art.230-bis c.c. | Doppio limite: 10.000,00 (***) nell'anno fiscale per ciascuna impresa familiare 5.000,00 nell'anno solare per prestatore | Per le imprese familiari, qualsiasi prestazione resa nell'ambito dell'impresa familiare è da considerarsi accessoria. Si distinguono le prestazioni rese per le altre casistiche individuate dalla legge, con i limiti ordinari, da quelle di cui alla presente lett.g), anche in considerazione del valore netto del buono, che nei casi ordinari è di 7,50, nell'impresa familiare 5,80 (contribuzione normale) N.B.: l'esistenza di un'impresa familiare è condizione necessaria per l'avvio e la fruizione di prestazioni accessorie |
| h) | Consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica | 5.000,00 nell'anno solare | Trattasi di attività svolta nel settore giornalistico – editoriale; la congiunzione "e" non individua due settori distinti (la consegna porta a porta, di qualunque tipo di consegna si tratti, e la vendita ambulante di stampa), bensì un unico ciclo di attività - ancorché differenti – riguardanti entrambe la stampa |
| h-bis) | Qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati | 5.000,00 nell'anno solare | Il pensionato può rivolgere la propria prestazione accessoria in tutti i settori produttivi, senza altro limite che quello economico, purché il pensionato sia inattivo dal punto di vista lavorativo ovvero non presti attività di lavoro subordinato e/o autonomo nei confronti di altri soggetti |

| | | | |
|---------------|--|---------------------------|--|
| h-ter) | Attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie | 5.000,00 nell'anno solare | Con la locuzione “attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie” si ritiene che il legislatore abbia voluto identificare numerose attività lavorative rese in tal ambito, quali ad esempio: lavori a terra, a cavallo, manutenzione delle stalle ecc |
| - | In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale | 5.000,00 nell'anno solare | Riguarda tutti i settori purché la prestazione venga resa da soggetti titolari di contratto a tempo parziale a soggetti diversi dallo stesso datore di lavoro che è titolare del contratto a tempo parziale |
| 1-bis) | In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000,00 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'art.19, co.10, del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 | 3.000,00 nell'anno solare | Rispetto alla regola generale sul limite economico per tali soggetti vige un limite minore (3.000,00 euro netti, pari ad un valore nominale di 4.000,00 euro di <i>voucher</i>) e che non è riferito a ciascun committente o fruitore delle prestazioni accessorie, bensì è riferito al singolo lavoratore. Possono prestare lavoro accessorio i titolari di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria, anche in deroga, con qualsiasi causale) o di prestazione di sostegno connessa allo stato di disoccupazione, come indennità di mobilità o di disoccupazione ordinaria ed anche speciale. Vengono invece esclusi i titolari di prestazioni integrative pagate “a <i>consuntivo</i> ”, cioè sulla base del numero di giornate lavorate (quali: indennità di disoccupazione ridotta o indennità di disoccupazione in agricoltura) |
| (*) | <p>I limiti sono da intendersi al netto degli oneri, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il limite di euro 5.000,00 lordo è pari a euro 6.660,00 lordi; • il limite di euro 3.000,00 lordo è pari a euro 4.000,00 lordi; • il limite di euro 10.000,00 appare parimenti da intendersi al netto, con le seguenti alternative: | | |

...continua...

| | |
|-------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- euro 13.333,00 nei casi normali¹³;- euro 17.240,00 se <i>voucher</i> a contribuzione ordinaria per imprese familiari¹⁴. <p>(In caso di diverso utilizzo, si ritiene che il limite netto di 10.000,00 per anno fiscale sia dato dalla sommatoria dei valori netti di ciascun tipo di buono-lavoro)</p> |
| (**) | Per individuare l'anno solare si utilizza classicamente un criterio mobile; in questo caso l'anno solare incomincia dalla data di inizio della prestazione accessoria. |
| (***) | Nel caso delle imprese familiari l'anno si deve intendere fiscale (vedi la norma contenuta nel co.2-bis, art.70 del D.Lgs. n.276/03) e la contribuzione è quella speciale per lavoro accessorio (valore netto del buono = 7,50 euro) oppure, nel caso in cui l'ambito sia solo quello dell'impresa familiare, quella ordinaria (valore netto del buono = 5,80 euro). |



21 CFP

MASTER BREVE
EDIZIONE II*

SPECIALE 2010
3 INCONTRI

FEBBRAIO
MARZO
APRILE

**Le verifiche del collegio sindacale,
la redazione del bilancio e la finanza
straordinaria per le imprese in crisi**

**L'aggiornamento tributario 2010:
i nuovi rapporti con il fisco, le novità fiscali
e l'impatto sul bilancio di esercizio**

ACCEDI AL SITO

¹³ La prassi recentissima conferma questa ipotesi; si ritiene però che l'importo di € 13.333,00 indicato nella circolare Inps n.17/10 sia un refuso, in quanto non tiene conto della "pezzatura" da 10,00 euro dei *voucher*.

¹⁴ Il valore al lordo di € 17.240,00 si ricava per analogia con le altre disposizioni.